

Aggiornato al 01/02/2021

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Cesare Ponti S.p.A. - Piazza Duomo 19 – 20121 Milano – Tel. Centralino 0272277.1–fax 0272095792 - Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> – email : info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bcepitmm - Iscritta all'Albo delle Banche - Codice ABI 3084 - soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi della Banca d'Italia – Codice ABI 6175 –Iscrizione Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07051880966 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email: internet.banking@bancaponti.it

Servizio Telefonico ed Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 042 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

CARIGE SUPERBONUS CASA

Cessione credito di imposta pro-soluto – Superbonus
e altri bonus edilizi - Finanziamento dedicato

CARATTERISTICHE

Cessione del credito di Imposta

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito Decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto una nuova detrazione fiscale che ha la finalità di riqualificare sul piano energetico e su quello sismico le abitazioni.

La detrazione fiscale è concessa a fronte degli interventi descritti dagli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio (c.d. interventi "trainanti" e "trainati") solo per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

In particolare, il Decreto Rilancio prevede la possibilità di utilizzare il bonus fiscale attraverso:

- un utilizzo diretto della detrazione da parte del committente dei lavori
- uno sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura) operato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di compensazione dei propri debiti fiscali su più quote annuali o tramite la cessione del credito ad altri soggetti, comprese le Banche o ad altri intermediari finanziari
- cessione del credito di imposta alle Banche o ad altri intermediari finanziari

La misura della detrazione e i tempi di compensazione del credito di imposta sono diversi in base alla tipologia di interventi effettuati:

- per il Superbonus previsto dall'art. 119 del Decreto Rilancio, la detrazione è al 110% e la compensazione può avvenire in 5 anni
- per gli altri bonus edilizi di recupero del patrimonio edilizio, ecobonus, sismabonus, recupero e restauro facciate, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici previsti dagli artt. 14 – 16 e 16-ter del DL n. 63/2013, convertito dalla Legge n. 90/2013, dall'art. 1 della Legge n. 160/2019 e dall'art 16-bis del DPR n. 917/1986, la detrazione è dal 50% al 90% e la compensazione può avvenire in 10 anni.

Con la cessione del credito di imposta, il Cliente si impegna a trasferire pro-soluto e a titolo definitivo il credito fiscale che maturerà ai sensi della normativa vigente e a titolo definitivo alla Banca ottenendo il pagamento del corrispettivo concordato in via anticipata.

La cessione del credito fiscale si perfeziona con la sottoscrizione del contratto dedicato la cui efficacia è sottoposta a condizione risolutiva dell'avvenuto trasferimento dei crediti dal "cassetto fiscale" del Cliente a quello della Banca e alla consegna da parte di quest'ultimo di tutta la documentazione che la Banca riterrà necessaria.

Aggiornato al 1/11/2020

La cessione del credito di imposta può essere effettuata in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus al 110% di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

La Banca può risolvere il contratto di cessione ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Cliente, qualora il credito di imposta ceduto risulti maggiore di una percentuale contrattualmente stabilita del 20% rispetto al valore del contratto di appalto.

I beneficiari dell'agevolazione possono essere:

- i condomìni
- le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari
- gli istituti autonomi case popolari (IACP)
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche

Finanziamento dedicato

I beneficiari dell'agevolazione, privati **consumatori Private**, che hanno sottoscritto il contratto di cessione del credito fiscale, possono richiedere il finanziamento dedicato per garantire la liquidità necessaria a fronteggiare gli impegni finanziari connessi agli interventi oggetto di bonus fiscale.

Il corrispettivo della cessione da riconoscere al cliente alle condizioni di tasso contrattualmente previste dovrà essere utilizzato per l'anticipata estinzione totale o parziale del finanziamento.

Nell'eventualità che il corrispettivo non fosse sufficiente all'integrale estinzione del finanziamento, la residua parte del finanziamento in essere dopo la decurtazione dello stesso sarà rimborsata dal beneficiario nei termini stabiliti contrattualmente.

Può essere richiesta una **garanzia ulteriore** di gradimento della Banca per il finanziamento oltre alla cessione pro-soluta a favore della Banca del credito fiscale.

Di seguito il dettaglio del finanziamento:

- **Apertura di credito a scadenza nella forma di "temporaneo scoperto di conto"** (l'importo del credito è commisurato a una percentuale variabile dell'importo dei lavori): l'apertura di credito è un contratto con il quale la Banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro a determinate condizioni. E' un contratto consensuale, bilaterale e oneroso: da un lato la banca deve rendere disponibile una somma, dall'altro il cliente deve corrispondere gli interessi e restituire alla scadenza quanto eventualmente utilizzato. La concessione dell'apertura di credito è sempre preceduta da una istruttoria con la quale la banca accerta la correttezza, la solvibilità, la possibilità economico - patrimoniale del richiedente. L'apertura di credito (per cassa) si distingue in semplice quando il cliente utilizza la somma accordata una sola volta anche se con più prelievi, in conto corrente quando il cliente, attraverso successivi versamenti può ripristinare la propria disponibilità di credito e quindi riutilizzarlo più volte (fido in conto corrente). Il cliente beneficiario di fido in conto corrente fruisce di un credito elastico in relazione alle proprie esigenze il cui costo dipende dal reale utilizzo.

RISCHI

Nel caso in cui il Cliente non riuscisse a cedere il credito alla Banca, il contratto di cessione si risolve e viene meno l'impegno della Banca a corrispondere al Cliente il prezzo di cessione pattuito nel contratto. Il cliente dovrà comunque rimborsare, alle condizioni contrattualmente previste, l'eventuale finanziamento ottenuto.

L'operazione di finanziamento può presentare un rischio di tasso, legato ai rischi connessi ai meccanismi di indicizzazione nelle operazioni a tasso variabile.

Anche l'operazione di finanziamento a tasso fisso può presentare un rischio di tasso: impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso (es.: tasso fisso in una situazione di diminuzione dei tassi di mercato).

Il cliente può incorrere nel rischio di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio – cfr. anche fogli informativi relativi al conto corrente CC0, CC1), ove contrattualmente previsto.

Aggiornato al 1/11/2020

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni per il servizio di acquisto dei crediti d'imposta pro soluto

Prezzo minimo di acquisto del credito di imposta del Superbonus al 110% di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio e degli altri crediti di imposta la cui compensazione è a 5 anni	- 93,19% del valore nominale del credito di imposta ceduto, per persone fisiche e condomini ¹ - 91,82% del valore nominale del credito di imposta ceduto, per imprese
Prezzo minimo di acquisto del credito di imposta per recupero del patrimonio edilizio, ecobonus, sismabonus, recupero e restauro facciate, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici previsti dagli artt. 14 – 16 e 16-ter del DL n. 63/2013, convertito dalla Legge n. 90/2013, dall'art. 1 della Legge n. 160/2019 e dall'art 16-bis del DPR n. 917/1986 la cui detrazione è dal 50% al 90% e la compensazione è a 10 anni.	- 81,12% del valore nomina del credito di imposta ceduto

Commissione di abbandono pratica: 500 euro. Termini e condizioni per l'applicazione della commissione sono indicati nel contratto di cessione.

Termine di accredito degli importi: entro 10 giorni lavorativi dall'accettazione della cessione da parte della Banca

Condizioni per apertura di credito a scadenza nella forma di "temporaneo scoperto di conto"

Tipo finanziamento: apertura di credito a scadenza nella forma di "temporaneo scoperto di conto" con scadenza coerente con i tempi di realizzazione degli interventi previsti dal contratto sottoscritto con l'impresa esecutrice dei lavori (cod. plaf. 1266)

Durata: 18 mesi meno un giorno

Importo: di norma fino al 60% dell'importo del contratto (Iva esclusa) tenuto conto dei termini di pagamento pattuiti con l'impresa

Modalità di utilizzo/rientro: in primis attraverso la liquidità derivante dall'operazione di cessione del credito fiscale maturato in relazione al pagamento delle fatture di acconto (SAL) per le quali può essere effettuata la cessione del credito fiscale maturato alla Banca (per il Superbonus i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento).

Commissione onnicomprensiva (Commissione per la messa a disposizione dei fondi – CMDF): 0% a trimestre in proporzione all'ammontare e alla durata del fido concesso.

Tasso fisso finito annuo: 2,70%

TAEG (Tasso Annuo effettivo Globale): 2,70%

TEG (Tasso Effettivo Globale con base anno civile): variabile in relazione all'importo, al tasso e alle spese di commissione onnicomprensiva e comunque mai superiori ai limiti imposti dalla L. 108/1996 (prevenzione usura). Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.

¹ Condizioni applicabili anche a IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Aggiornato al 1/11/2020

RECESSO E RECLAMI

Per quanto non richiamato in questa sezione, si rinvia alle calusole del contratto di apertura di credito in conto corrente (foglio informativo AC1).

ESTINZIONE ANTICIPATA: Il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il proprio debito, in qualunque momento, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale. In tal caso, il cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, prima della scadenza del rapporto, quanto dovuto per capitale, interessi anche se moratori, accessori, spese maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà e ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito. Inoltre il cliente deve corrispondere la commissione per anticipata estinzione se prevista dalle condizioni riportate nel Foglio Informativo.

MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI: La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni applicate al presente contratto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118, del D.Lvo n. 385/1993. Con riferimento alle pattuizioni non economiche, in caso di comprovate esigenze di urgenza (motivi di sicurezza, adeguamento a disposizioni legislative, ecc.), la Banca potrà procedere alla modifica senza rispettare il predetto termine di preavviso, fermo restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Cliente, che avrà comunque diritto di recedere dal rapporto nei termini fissati dal citato Decreto.

RECESSO: Il prestito, ove concesso, ha **validità sino a revoca**. La Banca può anche con comunicazione verbale, **recedere** dal contratto, con effetto immediato, prima della scadenza del termine ove ricorra taluna delle ipotesi di cui all'art. 1186 C.C., ovvero sussista altra giusta causa; in tal caso il Cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, e senza necessità di preavviso, quanto dovuto per capitale, interessi, anche se moratori, accessori e spese.

PORTABILITÀ - SURROGAZIONE (ART. 120 QUATER TUB, GIÀ ART.8 LEGGE 40/2007) – SOLO PER FINANZIAMENTI CONCESSI A PERSONE FISICHE O MICRO-IMPRESE (ART. 120 QUATER COMMA 9 LETTERA A-BIS DEL TUB, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 70/2011 CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2011)

Il debitore ha la possibilità di trasferire il proprio finanziamento, per qualsiasi finalità sia acceso, presso una nuova banca che, concedendo un finanziamento nella forma di un mutuo, subentra a quella originaria (che viene surrogata) nelle garanzie che assistevano il finanziamento iniziale, ivi compresa l'ipoteca.

L'istituto della surrogazione può essere in "entrata" e in "uscita": entrambe le tipologie di operazioni **non prevedono l'applicazione di qualsiasi onere a carico del cliente**.

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (presso Ufficio Customer care e gestione reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16123 Genova; e-mail reclami@bancaponti.it , posta certificata reclami@pec.carige.it che risponde entro al massimo 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Aggiornato al 1/11/2020

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Apertura di credito semplice: l'apertura di credito rappresenta l'importo di massimo scoperto di conto corrente a cui il cliente può attingere, in relazione all'impegno contrattuale assunto dalla banca finanziatrice. L'apertura di credito semplice, in particolare, prevede che il cliente possa utilizzare, in una o più soluzioni, il credito messo a disposizione della banca. I versamenti successivi, fatti dal cliente, sono considerati rimborsi e non determinano la ricostituzione del fido.

Commissione Onnicomprensiva: la commissione onnicomprensiva è denominata CMDF (Commissione per la Messa a Disposizione dei Fondi) ed è una commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Ecobonus: Interventi di efficienza energetica previsti dall'Art. 14, c. 1, D.L. 63/2013.

Sismabonus: interventi di adozione di misure antisismiche previste dall'Art. 16, c. 1bis, D.L. 63/2013.

Superbonus: specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni.

TAEG/ISC: costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il costo totale del credito comprende tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

Tasso fisso: il tasso di interesse rimane uguale per tutta la durata del prestito.

TEG (Tasso effettivo globale): è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere (spese di istruttoria e commissione per la messa a disposizione dei fondi) per utilizzare il credito.